

# Al Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Stefania Straface

### Al Punto istruttore

Sig.ra Fabiana Baldacci

# e p.c. Al Dirigente responsabile dell'Ufficio Servizi comuni e servizi tecnici

Ing. Giulio Margarita

Al Dirigente Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, contabilità e bilancio

Dott. Rex De Bono

Al Dirigente Responsabile dell'Ufficio Acquisti e contratti

Dott.ssa Carla Maria Caporilli

Al Dirigente Responsabile dell'Ufficio Risorse umane

Dott.ssa Francesca Marra

Loro Uffici

Oggetto: Determina a Contrarre - Copertura per un anno del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei per le sedi di Roma, Torino, Milano, Genova, Bari, Ancona e Napoli.

Allegati:

- 1. Condizioni Particolari di Richiesta di Offerta RdO;
- 2. Condizioni Particolari di Contratto.

# Riferimenti:

- Richiesta di acquisto prot. n. 19359 del 19/11/2018
- Segnalazione di Fabbisogno del 15/11/2018 con allegato Capitolato tecnico relativo a servizio in oggetto

# IL VICEDIRETTORE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

**Visto** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", come, corretto e rinominato dal D.Lgs. n. 56/2017;

visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte allo stato applicabile;

visto l'art. 26 Legge n. 488/1999 e l'art. 58 Legge n. 388/2000, l'art. 1, commi 449 e ss., Legge n. 296/2006, il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché l'ulteriore normativa in materia di razionalizzazione della spesa pubblica;

**visto** il D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 34 ("Regolamento concernente l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 10 agosto 2007 n. 162/2007");

**visto** il D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 35 ("Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 10 agosto 2007 n. 162/2007");

**visto** il D.P.R. 3 Marzo 2009, n. 36 ("Regolamento concernente la gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 10 agosto 2007 n. 162/2007");

**visto** il D.D. ANSF Prot. n. 0010791 del 28 giugno 2018, di adozione del "Regolamento acquisti dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie";

**considerato** che a far data dal 1 luglio 2018 è stato disposto il collocamento in quiescenza dell'ing. Amedeo Gargiulo, già Direttore dell'Agenzia, prima della nomina del suo successore;

visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 325 del 4 luglio 2018 con il quale il Vice Direttore, Ing. Marco D'Onofrio, nominato ai sensi del D.P.R 25 febbraio 20109, n. 34, viene confermato nello svolgimento di dette mansioni con assunzione della legale rappresentanza pro tempore dell'Agenzia, fino al perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Direttore ANSF, con il compito di svolgere tutte le attività necessarie per garantire il corretto presidio delle attività istituzionali dell'ANSF e le procedure amministrativo contabili di competenza della stessa Agenzia, nel rispetto dell'atto di indirizzo annuale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

visto il Provvedimento del Vicedirettore prot. n. 0011992 del 18/07/2018, con il quale sono state previste disposizioni temporanee in ordine allo svolgimento delle procedure di applicazione del "Regolamento acquisti dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie" valevoli fino al perfezionamento della nomina del nuovo Direttore dell'Agenzia;

visto il Provvedimento del Vicedirettore prot 0018839del 08/11/2018 avente ad oggetto "modifica del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Anni 2018 - 2019 e relativo aggiornamento annuale Anno 2017 di cui all'art. 21, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvato con Decreto ANSF prot. n. 0013999 del 20/12/2017";

**considerata** la Segnalazione di Fabbisogno prot. n. 19268 del 16/11/2018, qui da intendersi integralmente trascritta, con la quale il Dirigente del Settore monitoraggio, banche dati e rapporti istituzionali, ha evidenziato la necessità di organizzare il Convegno in oggetto per n. 200/220 partecipanti

**considerato** che con la Segnalazione di Fabbisogno del 15/11/2018, qui da intendersi integralmente trascritta, con a quale il Dirigente del Settore Amministrazione, affari legali e finanza, Ufficio 5 - Servizi comuni e servizi tecnici, ha evidenziato la necessità di acquisire il "Servizio sostitutivo di mensa per le sedi di Roma, Torino, Milano, Genova, Bari, Ancona e Napoli", per le esigenze del personale ANSF dal mese di agosto 2018 al mese di luglio 2019;

**considerato** che sino al mese di luglio 2018, il predetto servizio era stato assicurato, presso le indicate sedi dell'Agenzia, dalla società DAY Ristoservice Spa, tramite buoni pasto cartacei acquistati con l'Ordine diretto di acquisto dell'Agenzia n. 4342933 del 4/6/2018, nell'ambito della

Convenzione CONSIP Buoni Pasto Cartacei Edizione 7 "Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei", Lotto 7 (lotto accessorio);

**considerato** che il 21 giugno 2018 si è esaurito il massimale dell'indicato Lotto 7 accessorio della Convenzione Consip, ed in ogni caso tenuto conto dei vincoli imposti, nella Guida alla Convenzione Consip di cui trattasi, per il medesimo Lotto 7 (i.e. fabbisogno massimo di quattro mesi per ciascun ordine, possibilità di formulare al massimo due ordini, il secondo dei quali previa accettazione del primo);

**considerato** che pertanto non è stato più possibile effettuare ulteriori ordini diretti di acquisto a valere sul menzionato Lotto 7 della Convenzione Consip - Edizione 7;

**considerato** che, come riportato sul sito www.acquisitinretepa.it, con il bando di gara pubblicato in data 22/02/2018, concernente la Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei ed elettronici di qualsiasi valore nominale (Edizione 8), relativo anche alle aree ove sono allocate le indicate sedi dell'Agenzia interessate dal servizio, Consip S.p.a. ha avviato una procedura la cui conclusione veniva inizialmente stimata al 31/03/2019.

**considerato** che Il 13 luglio 2018, sullo stesso portale, Consip S.p.A. ha precisato che sono in corso di svolgimento le seguenti procedure:

- i) CONVENZIONE attivazione dell'Edizione 8 della Convenzione "Buoni Pasto" (elettronici e cartacei) entro dicembre 2018;
- ii) MEPA (procedure sotto-soglia comunitaria) pubblicazione di apposita categoria merceologica, nell'ambito del Bando SERVIZI, entro il prossimo mese di settembre 2018;
- iii) SDAPA (procedure sopra-soglia comunitaria) pubblicazione di un Bando istitutivo "Buoni pasto", entro il prossimo mese di novembre 2018.

**considerato** che nel delineato contesto l'Agenzia si è trovata nella subitanea ed imprevedibile necessità di acquisire il Servizio sostitutivo mensa, tramite buoni pasto, per il periodo da agosto a dicembre 2018, con erogazione dei buoni pasto ai suoi dipendenti sino al mese di gennaio 2019, senza peraltro poter fare affidamento sulla precedente Convenzione Consip - Edizione 7, imprevedibilmente esaurita, quanto al Lotto 7 di interesse, a partire dal mese di luglio 2018;

**considerato** che l'Agenzia, per garantire la continuità del servizio, aveva inizialmente inteso procedere ad un affidamento diretto al fornitore DAY Ristoservice Spa, e che peraltro, nelle more dell'ultimazione di tale procedura di affidamento diretto, il 2 agosto 2018, sul sito www.consip.it, era stata confermata l'avvenuta pubblicazione, sul MEPA, della categoria merceologica "buoni pasto" all'interno del Bando "Servizi", ed era stata fornita la previsione dell'attivazione della nuova Convenzione – Edizione 8 ai primi di dicembre 2018;

**considerato** che l'Agenzia aveva verificato l'effettiva disponibilità sul MEPA della categoria merceologica "Servizi sostitutivi di mensa tramite buoni pasto", nell'ambito della quale era possibile effettuare acquisti sotto soglia comunitaria di buoni pasto cartacei o elettronici, tramite RDO o ODA, e che DAY Ristoservice Spa, fornitore dell'Agenzia, era abilitato a tale bando;

**considerato** che, per tale ragione, l'Agenzia ha ritenuto di agire in l'applicazione del "Regolamento acquisti" in vigore presso la medesima, ed in particolare dell'art. 7, comma 2, concernente acquisti di beni e servizi superiori ad euro 1.500,00 ed inferiori alla soglia comunitaria di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ai quali è stabilito che gli stessi debbano acquisirsi di norma tramite ricorso al MePA, in presenza di un "Bando attivo" per la categoria merceologica di interesse;

**considerato** in tale contesto che, se da un lato era consentito l'affidamento diretto attraverso il MEPA, nelle more dell'attivazione di un nuovo strumento di approvvigionamento centralizzato da

parte di Consip S.p.A., era al tempo stesso quanto mai opportuno salvaguardare la continuità del servizio in parola, anche a tutela del personale dell'Agenzia, senza procedere, allo scopo, alla modifica del fornitore; continuità che sarebbe stata ostacolata e/o interamente pregiudicata qualora si fosse cambiato il fornitore operante sino a luglio 2018, in quanto suscettibile di determinare nuove e diverse modalità di espletamento del servizio e degli esercizi di utilizzazione del buono pasto e perciò tali da pregiudicare l'interesse dei dipendenti dell'Agenzia ad una erogazione del servizio senza soluzione di continuità e alle medesime condizioni;

**considerato** che per tutto quanto sopra l'Agenzia aveva deciso di procedere ad affidamento diretto, attraverso il MePA, al fornitore DAY Ristoservice Spa, anche considerato che l'importo massimo stimato del servizio, di durata da settembre a dicembre 2018, con consegna dei buoni pasto a copertura del mese di gennaio 2019 - era pari ad Euro 17.239,68 (IVA al 4% esclusa), dunque entro la soglia di cui al menzionato Regolamento acquisti dell'Agenzia e di cui all'art. 36, co. 2, lett. a), D.lgs. 50/2016.

**considerato** che, tuttavia, detta ultima procedura è andata deserta, atteso che il RUP incaricato, Dott.ssa Stefania Straface, con nota prot. n° 16755 dell'8/10/2018 ha comunicato che, alla scadenza del termine fissato per il 5/10/2018, sulla piattaforma MePA non era presente nessuna offerta del predetto fornitore DAY Ristoservice Spa;

**considerato** che le scorte di buoni pasto per le sedi di Roma, Torino, Milano, Genova, Bari, Ancona e Napoli sono ormai esaurite, e che sul MePA sono presenti in tutto sei fornitori abilitati al predetto bando, potendosi dunque procedere ad una Richiesta d'Offerta sul MePA a tutti e sei detti fornitori abilitati, da aggiudicarsi, in conformità a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 144 del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e con un prezzo a base d'asta di Euro 7,00 per ogni singolo buono pasto;

considerato che la fornitura avrà un importo complessivo stimato in Euro 61.992,00, IVA esclusa così come dettagliato nella Segnalazione di Fabbisogno del 15/11/2018 - e che perciò è possibile procedere alla predetta richiesta di offerta ai sei fornitori abilitati sul MePA ai sensi e per le forme dell'art. 7, comma 3, del Regolamento acquisiti in vigore dell'Agenzia, nonché di cui all'art. 36, comma 2, lett. b), D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**considerato** che, in ogni caso, il contratto sottoscritto all'esito della procedura presso il MePA dovrà recare apposita clausola di scioglimento dal vincolo negoziale, qualora la nuova Convenzione Consip venga attivata e sia effettivamente ed utilmente fruibile dall'Agenzia, prima del termine dell'affidamento di cui alla presente Richiesta di Acquisto;

considerato che l'eventuale risoluzione anticipata del contratto sottoscritto all'esito della procedura presso il MePA è consentita ai sensi dell'art. 1, comma 3, DL 6 luglio 2012 n. 95 (convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135) per il quale: "Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione";

**vista** la Segnalazione di Fabbisogno del 15/11/2018 riferita, a "Copertura per un anno del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei per le sedi di Roma, Torino, Milano, Genova, Bari, Ancona e Napoli", qui da intendersi integralmente trascritta;

vista la Richiesta di Acquisto prot. n. 19359 del 19/11/2018, riferita a "Copertura per un anno del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei per le sedi di Roma, Torino, Milano,

Genova, Bari, Ancona e Napoli", per un importo pari ad Euro 61.992,00, IVA esclusa, suddivisi tra le indicate sedi dell'Agenzia come da Segnalazione di Fabbisogno del 15/11/2018, per le esigenze di approvvigionamento per il personale ANSF di un anno da agosto 2018 a luglio 2019;

considerato che nell'ambito normativo della razionalizzazione della spesa pubblica:

- ai sensi dell'art. 1, comma 450, Legge 27 dicembre 2006 n. 296: "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207", e che il ricorso all'affidamento tramite MePA, con richiesta di offerta ai fornitori abilitati, è altresì consentito dal disposto dell'art. 36, co. 2, lett. b), D.lgs. 50/2016, nonché dell'art. 7, comma 3, del Regolamento acquisiti in vigore dell'Agenzia;;
- ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.Lgs. n. 95/2012 per la cui applicazione anche al servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto vale l'estensione operata con D.M. 22 dicembre 2015, che stabilisce: "... le amministrazioni pubbliche ... sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati ... La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale";

**considerati** (i) l'indicato valore dell'approvvigionamento, (ii) l'impossibilità che detto approvvigionamento possa essere soddisfatto – allo stato – attraverso Convenzioni Consip S.p.A., bensì unicamente attraverso il MePA, (iii) la necessità di garantire la continuità del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei presso le sede di Roma, Torino, Milano, Genova, Bari, Ancona e Napoli, con fornitura di buoni pasto del valore nominale non superiore a € 7,00 ciascuno e almeno sino alla definizione della gara indetta da Consip S.p.A. ai fini della sottoscrizione di una ulteriore Convenzione con altro fornitore della PA;

**accertato** che al costo complessivo dell'approvvigionamento di cui sopra si farà fronte a valere sul capitolo di bilancio capitolo "Altre spese per il personale Capitolo 1.01.01.02.002 Buoni pasto";

visti e condivisi gli atti predisposti per l'indizione della procedura in riferimento;

### **DETERMINA**

A) di procedere all'acquisizione della fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei per le sedi di Roma, Torino, Milano, Genova, Bari, Ancona e Napoli, secondo le quantità e le tipologie stabilite nella Scheda Tecnica, nella Segnalazione di Fabbisogno e nella Richiesta di Acquisto, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento acquisiti in vigore dell'Agenzia, e dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, con Richiesta di Offerta - RdO da inoltrare tramite Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) gestito da Consip S.p.A., nei confronti dei fornitori abilitati al bando di interesse, per la categoria merceologica "Servizi sostitutivi di mensa tramite buoni pasto", anche in ragione di quanto

- previsto nelle relative Richiesta di Acquisto del 19/11/2018 e nella Segnalazione di Fabbisogno del 15/11/2018 e comunque per i motivi esposti in premessa;
- B) di procedere al predetto affidamento, per le esigenze di approvvigionamento per il personale ANSF di un anno, quindi per le coperture a decorrere dal mese di agosto 2018 e sino al mese di luglio 2019, nonché a condizioni economiche almeno pari, ovvero migliorative, dell'importo nominale di Euro 7,00 per ciascun buono pasto posto a base di gara, da valutarsi anche alla luce del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (offerta tecnica, punti massimi 80 offerta economica punti 20); ed in conformità all'art. 144, comma 6, D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ed in ogni caso restando inteso che il relativo contratto dovrà recare apposita condizione risolutiva nel caso di disponibilità della nuova Convenzione Consip Edizione 8, "disponibilità" intesa quando la Convenzione stessa venga attivata e sia effettivamente ed utilmente fruibile dall'Agenzia;
- C) di stimare per l'intera durata contrattuale il valore complessivo pari a Euro 61.992,00, (sessantunomilanovecentonovantadue/00), IVA esclusa, suddivisi tra le indicate sedi dell'Agenzia come da Segnalazione di Fabbisogno, Richiesta di Acquisto del 19/11/2018 e Scheda Tecnica del 15/11/2018;
- D) di nominare la Dott.ssa Stefania Straface quale Responsabile del procedimento che curerà lo svolgimento della procedura e, comunque, ogni attività di competenza necessaria, nel rispetto della normativa vigente, nonché per la stipula e corretta esecuzione del contratto, curando ogni adempimento di competenza, ivi inclusi quelli in materia di trasparenza, come da art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 e Linee Guida ANAC n. 3, aggiornate con Deliberazione del Consiglio ANAC n. 1007 del 11/10/2017
- E) di nominare quale Punto Istruttore la Sig.ra Fabiana Baldacci affinché operi presso la piattaforma www.acquistinretepa.it, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, dell'ulteriore normativa vigente e della prassi dell'ANAC, nonché del vigente Regolamento acquisti dell'Agenzia.
- F) di dare mandato, pertanto, al nominato Responsabile del Procedimento di procedere: i) alla Richiesta di Offerta RdO, sul MePA, nei confronti dei sei fornitori abilitati al bando ed alla categoria merceologica di interesse, di cui sopra, nel rispetto di quanto sopra previsto, nonché, comunque, ii) ad ogni adempimento di legge;
- G) di dare atto che al predetto costo complessivo massimo si farà fronte con i fondi stanziati per il bilancio di previsione dell'Agenzia, a valere sul capitolo di bilancio "Altre spese per il personale Capitolo 1.01.01.02.002 Buoni pasto";
- H) di riferire l'esito delle attività di cui ai precedenti punti, nonché comunque dell'esecuzione contrattuale, affinché possa essere assunta ogni determinazione del caso in tempo utile ai fini della continuità del servizio.
- La presente nomina del Responsabile del procedimento ha effetto in caso di inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione in capo allo stesso. A tale fine, pertanto, prima dell'assunzione dell'incarico dovrà essere acquisita agli atti la dichiarazione dallo stesso rilasciata di insussistenza delle predette cause di incompatibilità e di astensione.

Per i necessari adempimenti.

Il Vicedirettore

Ing. Marco D'Onofrio
D'ONOFRIO MARCO
AGENZIA
NAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLE
FERROVIE (ANSF)
19.11.2018
15:34:28 UTC



# AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

CONDIZIONI PARTICOLARI
di Richiesta di Offerta (RDO) per la fornitura
del servizio "Copertura per un anno del servizio
sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei per
le sedi di Roma, Torino, Milano, Genova, Bari, Ancona e
Napoli"

CIG:	
------	--

**PREMESSA** 

L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) avvia la presente procedura

per l'affidamento del Servizio "Copertura per un anno del servizio sostitutivo di mensa

mediante buoni pasto cartacei per le sedi di Roma, Torino, Milano, Genova, Bari, Ancona

e Napoli", con affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016

(Codice dei contratti pubblici), nonchè dell'art. 7, comma 3, del Regolamento acquisti in

vigore dell'Agenzia (approvato con DF.D. prot. n. 0010791 del 28 giugno 2018).

L'Agenzia procede come sopra a mezzo di apposito Richiesta di Offerta ("RDO")

nell'ambito del "Bando Servizi" attivo presso il Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A., relativamente alla Categoria merceologica

"Servizi sostitutivi di mensa tramite buoni pasto".

La procedura sarà svolta conformemente a quanto previsto dalle "Regole del Sistema di

e-procurement della pubblica amministrazione", versione 7.0 del mese di giugno 2018 e,

in particolare, dall'articolo 50 "Acquisto tramite RDO" e seguenti.

I termini entro i quali poter inoltrare le richieste di chiarimento sono indicati nella RDO a

sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei

predetti termini per via telematica attraverso la funzione dedicata nel MEPA.

Art. 1 - Oggetto della RDO

Oggetto della Richiesta di Offerta è la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante

buoni pasto cartacei Roma, Torino, Milano, Genova, Bari, Ancona e Napoli, tutto come

meglio specificato nel Capitolato Tecnico ANSF annesso al presente documento

(Appendice 1).

I requisiti e le caratteristiche tecniche della fornitura e le modalità di prestazione del

servizio devono essere conformi a quanto previso nel Capitolato Tecnico ANSF e nelle

Condizioni particolari di contratto annessi al presente documento, unitamente ed alle

Condizioni Generali di Contratto allegati al "Bando Servizi" attivo presso il MePA,

relativamente alla Categoria merceologica "Servizi sostitutivi di mensa tramite buoni

pasto".

Il contratto che verrà stipulato con l'aggiudicatario della procedura prevede, come meglio

disciplinato nelle Condizioni Particolari di Contratto, che lo stesso svolgerà la fornitura del

servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei Roma, Torino, Milano,

Genova, Bari, Ancona e Napoli, in conformità a detto documento negoziale.

Il contratto che verrà stipulato con l'aggiudicatario della presente procedura avrà validità

ed efficacia a partire dalla sua sottoscrizione e sino al 31 agosto 2019, con obbligo di

erogazione dei buoni pasto per 12 (dodici) mesi di esigenza del personale ANSF e, quindi,

per il fabbisogno decorrente dal mese di agosto 2018 sino al mese di luglio 2019. In ogni

caso il contratto recherà apposita clausola di condizione risolutiva nel caso di disponibilità

della nuova Convenzione Consip - Edizione 8 per la fornitura del servizio sostitutivo di

mensa mediante buoni pasto cartacei ed elettronici di qualsiasi valore nominale (di cui al

bando di gara pubblicato in data 22/02/2018, la cui attivazione è stata stimata dalla

medesima Consip S.p.A. a dicembre 2018), "disponibilità" intesa qualora la Convenzione

stessa venga attivata e sia effettivamente ed utilmente fruibile da ANSF.

La fornitura dovrà avvenire con le tempistiche e le modalità specificate nelle Condizioni

Particolari di Contratto, oltre che nelle Condizioni Generali di Contratto e nel Capitolato

Tecnico ANSF.

Art. 2 - Importo della fornitura

Il valore stimato complessivo del contratto, IVA al 4% esclusa, è pari ad Euro 61.992,00,

(sessantunomilanovecentonovantadue/68), corrispondente al costo unitario di ciascun

buono pasto, pari ad Euro 7,00=, secondo la normativa vigente, per un numero

complessivo dei buoni pasto richiesti pari a 8.856 (ottomilaottocentocinquantasei),

suddivisi presso le sedi dell'Agenzia come specificato nel Capitolato Tecnico ANSF

annessa al presente documento (Appendice 1).

E' richiesto al concorrente di fornire il servizio alle condizioni economiche di Euro 7,00 di

valore nominale per ciascun buono pasto, ovvero a condizioni migliorative, offrendo una

percentuale di ribasso sul predetto importo: in tale ultima ipotesi il prezzo offerto per la

fornitura in oggetto verrà determinato applicando la percentuale di ribasso per la base

d'asta (cioè al valore nominale del buono pasto stesso).

Resta inteso che, come da art. 144, co. 6, lett. a), D.lgs. 50/2016 ("Codice dei contratti

pubblici"), l'eventuale ribasso sul valore nominale del buono pasto non potrà essere in

misura superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti.

La percentuale di ribasso e, quindi, il prezzo ottenuto applicando la stessa deve

considerarsi comprensiva di ogni onere, spesa e remunerazione per la fornitura e la

prestazione dei servizi connessi e, comunque, comprensivo altresì dei costi aziendali

concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di

lavoro e dei costi della manodopera, che dovranno essere specificamente indicati ai sensi

dell'art. 95 comma 10 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 3 - Modalità di aggiudicazione della gara

La modalità di aggiudicazione della presente procedura, ai sensi dell'art. 144, comma 6,

del Codice dei contratti pubblici, è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 95, co. 3, del medesimo

Codice:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica (PT)	80
Offerta economica (PE)	20
TOTALE (PTOT)	100

Il concorrente è pertanto tenuto a:

- (i) articolare la propria **offerta tecnica**, tenendo conto ai sensi dell'art. 144, co. 6, del Codice dei contratti pubblici, l'offerta verrà valutata in relazione ai criteri di valutazione che seguono; in particolare l'offerta tecnica dovrà essere così composta:
  - A) indicazione dei **Termini di pagamento agli Esercenti Convenzionati** quale impegno contrattuale, da applicare ai titolari degli Esercizi Convenzionati che accettano i Buoni pasto oggetto del presente appalto;
  - B) indicazione dello **Sconto verso gli Esercenti** quale percentuale massima di commissione (in cifre ed in lettere) che si impegna non superare con riferimento sia agli esercizi presso i quali siano spendibili i buoni pasto oggetto della presente gara; vale quanto stabilito all'art. 144, comma 6, lettera a), D.Lgs. n. 50/2016 "il ribasso sul valore nominale del buono pasto in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti";
  - C) indicazione del numero degli esercizi convenzionati, ovvero la Rete degli Esercizi convenzionati a beneficio della sede ANSF di Roma, nonché la Rete degli Esercizi convenzionati a beneficio delle altre sedi ANSF (indicate nel Capitolato Tecnico ANSF), indicato il rispetto del numero minimo (indicato nel Capitolato Tecnico ANSF) e degli ulteriori Esercizi offerti; Ai sensi dell'art. 144, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, è sufficiente l'assunzione, da parte del concorrente, dell'impegno all'attivazione della rete stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal momento dell'aggiudicazione; la mancata

attivazione della rete richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza

- D) formulare un **Progetto tecnico** dettagliato ed esaustivo che meglio risponda alle esigenze organizzative di ANSF anche in relazione alle proposte di soluzioni innovative che rendano il servizio richiesto ancora più funzionale, in ragione e nel rispetto dei sub-criteri nel seguito indicati; detta relazione descrittiva non deve essere superiore a <u>venti pagine</u> in formato A4, tipo e corpo del carattere Calibri 12, orientamento verticale;
- (ii) formulare la propria **offerta economica**, indicando il Valore (ribasso) offerto relativamente all'importo a base di gara unitario garantendo che il prezzo di aggiudicazione resti invariato per tutto il periodo di durata contrattuale;

dell'aggiudicazione.

Con riferimento al punteggio dell'offerta tecnica, lo stesso è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con la relativa ripartizione dei

punteggi.

Per tutti i criteri di valutazione tecnica vengono indicati "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o

mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Offerta tecnica (PT)	punteggio massimo
Termini di pagamento agli Esercenti Convenzionati	
Valutazione dei termini di pagamento da applicare ai titolari	
degli Esercizi Convenzionati che accettano i Buoni pasto	
oggetto del presente appalto, ovvero:	
Il punteggio massimo è attribuito all'offerente che si impegna a	
pagare i corrispettivi delle fatture nei termini più bassi. Il	
termine massimo non potrà superare i 45 giorni solari.	
Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato	
dalla formula:	
P (punteggio da assegnare) = Punteggio massimo * Ci	10
$Ci = (T_m - T_i) / (T_m - T_n)$	10
Dove:	
C <sub>i</sub> = Coefficiente attribuito al concorrente iesimo	
T <sub>i</sub> = Termine di pagamento espresso offerto dal concorrente	
-iesimo	
T <sub>m</sub> = Termine di pagamento massimo, espresso in giorni, posto	
a base di gara (45 giorni)	
T <sub>n</sub> = Termine di pagamento espresso in giorni minimo offerto dai	
concorrenti	
Sconto verso gli Esercenti	12
Valutazione della commissione da applicare ai titolari degli	
Esercizi che accettano i Buoni pasto oggetto del presente appalto	
Il concorrente deve indicare la percentuale massima di	
commissione (in cifre ed in lettere) che si impegna a non	
superare con riferimento sia agli esercizi convenzionati, che a	
quelli non convenzionati, presso i quali siano spendibili i buoni	
pasto oggetto della presente gara. Il punteggio sarà	
determinato moltiplicando il punteggio massimo relativo al	
requisito per il coefficiente (C <sub>i</sub> ).	
P (punteggio da assegnare) = Punteggio massimo * Ci	
Il coefficiente (Ci) deriverà dall'applicazione della seguente	
formula: $C_i = (S_m - S_i) / (S_m - S_n)$	
Dove:	
$C_i$ = Coefficiente attribuito al concorrente iesimo	

organizzative di ANSF anche in relazione alle proposte di soluzioni innovative e tecnologiche, che rendano il servizio richiesto ancora più funzionale come meglio di seguito descritto. Nella valutazione dei punteggi da attribuire al Progetto tecnico, si terrà conto dei parametri e criteri che seguono: Organizzazione del servizio 4 struttura organizzativa forme di 4 assistenza ai clienti ed ai ristoratori informatizzazione delle procedure relative 2 all'ordine dei buoni pasto soluzione innovative e di assistenza proposte ad ANSF per la gestione del 2 contratto (es. report su piattaforma web) Modalità di controllo dell'effettuazione del servizio e di redazione di report di rendicontazione, aggiornamento dell'elenco degli esercizi convenzionati, 4 tempestivo intervento per la richiesta di convenzione di nuovi locali Indicazione delle procedure da adottare in caso di furto e/o smarrimento e sistemi 2 tempestivi di blocco in caso di furto e/o smarrimento dei buoni pasto; Presenza nella rete di locali che attuano specifiche politiche di somministrazione di alimenti di produzione biologica, senza glutine, tipici e tradizionali, di quelli a 3 denominazione protetta e l'utilizzo di prodotti provenienti dal commercio Equo e Solidale Inserimento nelle rete di locali che 3 somministrano alimenti per i quali è assicurata la rintracciabilità, di cui alla norma UNI 10939/2001 "Sistema rintracciabilità nelle filiere agroalimentari. Ulteriori elementi di vantaggio a favore dei

dipendenti (es. sconti, promozioni e	
servizi alla persona).	

Con riferimento al criterio "Progetto Tecnico", quale voce discrezionale, verrà assegnato relativamente ad ogni sub criterio, per ogni offerta, un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali sulla base della seguente scala di valutazione:

Ottimo	Buono	Sufficiente	Mediocre	Insufficient e	Inadeguato
1,00	0,80	0,60	0,40	0,20	0,00

Una volta terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti, si procederà, per ciascun sub criterio, a trasformare i coefficienti attribuiti in punteggi definitivi, riportando ad 1 il valore più alto attribuito e proporzionando a quello il valore attribuito alle altre offerte e, infine, moltiplicando il risultato così ottenuto per il punteggio corrispondente.

Il Punteggio Tecnico di ciascun concorrente sarà pari alla somma dei Punteggi ad esso attribuiti per i singoli criteri.

Il **punteggio economico** verrà determinato mediante l'applicazione della seguente formula

Pe (punteggio da assegnare) = 20 \*Vai

Dove:

 $V_{ai} = R_a / R_{max}$ 

V<sub>ai</sub> = Coefficiente attribuito al concorrente iesimo

R<sub>a</sub>= Valore (ribasso) offerto dal concorrente a

 $R_{max}$  = Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente

20 = Punteggio massimo assegnabile

Per il concorrente che non effettua alcuno sconto,  $R_a$  assume il valore 0, così come il coefficiente  $V_{ai}$ ; mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto,  $V_{ai}$  assume il valore 1. Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (pari a 20 punti).

La classifica di merito e, quindi la miglior offerta verrà determinata sulla base della somma del punteggio attribuito all'Offerta tecnica (PT) e del punteggio attribuito per l'Offerta economica (PE), così da determinare, per ciascuna offerta, il punteggio totale (PTOT).

È in ogni caso facoltà di ANSF di non aggiudicare qualora l'offerta economica e/o tecnica

non sia ritenuta adeguata e/o congrua, o per ogni altra motivata ragione.

Art. 4 - Cause di esclusione

Non si procederà in ogni caso all'affidamento qualora l'offerta del concorrente:

non pervenga entro i termini stabiliti;

non risulti sottoscritta a mezzo di firma digitale dal titolare o legale rappresentante

del concorrente:

sia superiore all'importo posto a base di gara;

non comprenda tutte le forniture e/o i servizi richiesti.

Art. 5 - Modalità e termine di presentazione delle offerte

Il termine per la presentazione dell'offerta è fissato in 20 (venti) giorni solari decorrenti

dall'inserimento sulla piattaforma ed invio della Richiesta di Offerta.

L'offerta dovrà avere validità per 90 giorni dalla sua presentazione.

Il concorrente dovrà presentare il **DGUE**, come da modello che si allega in Appendice 2 al

presente documento.

Art. 6 - Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,

l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale del DGUE, con esclusione di quelle

afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso

istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale

del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta

era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove

consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti

per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine -

non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni

necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la

richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando

un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del

concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione

appaltante invitare, se necessario, il concorrente a fornire chiarimenti in ordine al

contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 7 - Aggiudicazione e stipula del contratto

ANSF provvederà ad aggiudicare la fornitura sulla base del criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, come stabilito al precedente art. 3.

Il contratto di fornitura del servizio con il fornitore prescelto si intenderà validamente

perfezionato a partire dalla sua sottoscrizione.

La stipula è in ogni caso subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario

dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, alla consegna della seguente

documentazione da consegnare entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di ricevimento

della relativa comunicazione a tale fine inviata a mezzo PEC:

1. nominativo e recapiti del Responsabile del contratto;

2. dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i,

anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e

cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, in

adempimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n.

136 e s.m.i.

Art. 8 - Trattamento dati

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati

personali" (nel seguito anche "Codice privacy") ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento

UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche

"Regolamento UE" o "GDPR"), la Stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni sul

trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

In relazione alle attività svolte da ANSF, si segnala che:

• i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati da ANSF per verificare la

sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in

particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di

tale soggetto, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di

legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

• i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti da ANSF ai fini della

redazione e della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso

connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti da ANSF potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

### Natura del conferimento

Il concorrente è tenuto a fornire i dati ad ANSF in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da ANSF potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto. Il concorrente è consapevole che i dati forniti ad ANSF sono comunicati, in caso di aggiudicazione, per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione del contratto e per i relativi adempimenti di legge.

## <u>Dati sensibili e giudiziari</u>

Di norma i dati forniti dai concorrenti, *pre* e *post* aggiudicazione, non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE. Il trattamento dei dati "giudiziari" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e dei "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE, invece, è limitato al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione.

### Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato da ANSF in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy e dal Regolamento UE.

# Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

### I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Agenzia che cura il procedimento di gara, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività ad esso attinente nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, a Consip S.p.A. che
  prestino attività di consulenza o assistenza ad ANSF in ordine al procedimento di gara,
  anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici, nonché
  comunque a istituti di credito, imprese di assicurazioni e società di servizi;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo/verifica che verranno di volta in volta costituite;

 comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il cui Ministro ai cui poteri di indirizzo e di vigilanza è sottoposta l'Agenzia, ad altra Pubblica Amministrazione, ivi inclusa Consip S.p.A., relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;

• comunicati ad altri soggetti interessati che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

 comunicati all'ANAC in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, potranno essere diffusi tramite il profilo del committente.

Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dall'Agenzia o da terzi da questa incaricati, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre Pubbliche Amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il profilo del committente, sezione "Amministrazione Trasparente".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

### Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione definitiva e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.

# Processo decisionale automatizzato

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato

# Diritti dell'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla Stazione appaltante.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha: i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per

conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le

categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione

degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel

caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del

trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto

alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall'art. 7 del

Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non

perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri

diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati

personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolari del trattamento è ANSF, con sede legale, in Firenze, Via Alamanni n. 2.

Il Responsabile del trattamento dei dati è l'Ing. Marco D'Onofrio, salvo la nomina di

Responsabili esterni.

Per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del

Regolamento UE e per chiedere l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento le

società potranno essere contattate il RUP.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la

del contratto, il legale rappresentante pro tempore

concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento

come sopra definito dei dati personali che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove

necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati

personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento

dei loro dati personali da parte dell'Agenzia per le finalità sopra descritte.

Art. 9 - Responsabile del procedimento e Contatti del Punto Ordinante

Il Responsabile Unico del Procedimento di gara è la Dott.ssa Stefania Straface.

Eventuali richieste di chiarimenti, in ordine al contenuto delle condizioni Particolari della

Richiesta di Offerta, delle Condizioni Particolari di Contratto e a tutto quanto in generale

inerisce la procedura potranno essere formulate esclusivamente per via telematica

attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

(MEPA).

Art.10 - Varie

ANSF si riserva il diritto di: a) non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna

offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, b)

sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, c) non stipulare

motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

Fatte salve le cause di esclusione previste nella restante parte del presente atto e negli

ulteriori documenti di gara, il concorrente sarà escluso dalla procedura se presenti

un'offerta nella quale fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle

condizioni di fornitura specificate nella documentazione di gara, ovvero che siano

sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali.

Qualora venga accertata la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese

restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile - ivi

inclusi gli artt. 81 e ss. del Trattato CE e gli artt. 2 e ss. della legge n. 287/1990 - ANSF si

riserva la relativa valutazione, nell'ambito delle successive procedure di gara indette

dalla stessa ed aventi il medesimo oggetto della presente gara, al fine della motivata

esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure.

ANSF si riserva, altresì, di segnalare alle Autorità competenti eventuali elementi che

potrebbero attestare la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive

della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali

fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette

autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.

Il concorrente sarà inoltre escluso dalla gara qualora abbia omesso di fornire i documenti

richiesti ovvero abbia reso false dichiarazioni.

Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:

a) comporta sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;

b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara.

ANSF si riserva di richiedere di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto

della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare, a tal fine,

un termine perentorio entro cui l'offerente deve far pervenire i detti completamenti e/o

chiarimenti, pena l'esclusione dalla gara.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, ANSF si riserva di procedere, anche a

campione, a verifiche d'ufficio.

Firma

Il Vicedirettore

Ing. Marco D'Onofrio

# **APPENDICE 2**

Allegato alla Richiesta di Offerta (RDO) per la fornitura del servizio "Copertura per un anno del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei per le sedi di Roma, Torino, Milano, Genova, Bari, Ancona e Napoli"

CIG: \_\_\_\_

nell'ambito del Bando di abilitazione attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A., per la "Servizi", Categoria

# merceologica "Servizi sostitutivi di mensa tramite buoni pasto"

### **ALLEGATO**

### MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

mail: Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2) nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

GU UE S numero [], data [], pag. [], Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura I (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale): [....]

# INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

m .	
Identità del committente (3)	Risposta:
Nome:	Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF)
Codice fiscale	94165250484
Di quale appalto si tratta?	Risposta:
Titolo o breve descrizione dell'appalto (4):	Procedura per affidamento diretto mediante Richiesta di Offerta (RDO) su MePA per la Fornitura del Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei per un anno presso le sedi di Roma, Torino, Milano, Genova, Bari, Ancona e Napoli
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5):	

<sup>1</sup>  $^{\circ}$  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.

<sup>2 0</sup> Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di

<sup>3 0</sup> Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.

 $<sup>4^{\</sup>rm 0}$  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

CIG	
CUP (ove previsto)	
Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi	
europei)	
Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUF devono essere	incerite dell'aperatore economics

 $5^{
m o}$  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
Via Alamanni, 2 50123 - FIRENZE Italia

# Parte II: Informazioni sull'operatore economico

### A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi	Risposta:
Nome:	[]
Partita IVA, se applicabile:  Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile	[]
Indirizzo postale:	[]
Persone di contatto ( <sup>6</sup> ): Telefono: PEC o e-mail:	[] [] []
(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):	[]
Informazioni generali:	Risposta:
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)?	[] Sì [] No
Solo se l'appalto è riservato (°): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un'  "impresa sociale" (°) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di  programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?  In caso affermativo,	[]Sì[]No
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?  Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:	[]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice ?  In caso affermativo:	[] Sì [] No [] Non applicabile
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI.	
Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione	a) []
b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare:	b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [][]
c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10):	c) [] d) [] Sì [] No

EUR.

Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di

Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

- $8^{\scriptscriptstyle 0}$  Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.
- $9^{\circ}$  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.
- $10\,$   $^{\circ}$ l riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

 $<sup>6^{\</sup>rm o}$  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

Ocfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di

d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?			
Í			
ii .			
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:			
L'operatore economico potrà fornire un <b>certificato</b> per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere	e) [] Sì [] No		
direttamente tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro?	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)		
	[][]		
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:			
Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 84 del Codice (settori ordinari)?	[] Sì [] No		
ovvero,			
è in possesso di attestazione rilasciata nell'ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali	[] Sì [] No		
In caso affermativo:			
a) Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione)	a) []		
b) Se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:	b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [][		
c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l'attestazione:	c) []		
d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?	d) [] Sì [] No		
gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all'articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.			
Forma della partecipazione:	Diamenta		
	Risposta:		
L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)?	[] Sì [] No		
In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE dis	stinto.		
In caso affermativo:			
<ul> <li>a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici,ecc.):</li> </ul>	a): []		
consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di	a): [] b): []		
consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46, comma 1, lett. <i>a)</i> , <i>b)</i> , <i>c)</i> , <i>d)</i> ed <i>e</i> ) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici, ecc.):  b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di			
<ul> <li>consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici,ecc.):</li> <li>b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:</li> </ul>	b): []		
<ul> <li>consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici, ecc.):</li> <li>b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:</li> <li>c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:</li> <li>d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni</li> </ul>	b): [] c): []		
<ul> <li>consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici, ecc.):</li> <li>b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:</li> <li>c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:</li> <li>d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.</li> </ul>	b): [] c): [] d): []		

# B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.

 $11^{\rm o}$  Specificamente nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Via Alamanni, 2  $\,$  50123 - FIRENZE  $\,$  Italia

Eventuali rappresentanti:	Risposta:		
Nome completo; se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:	[]; []		
Posizione/Titolo ad agire:	[]		
Indirizzo postale:	[]		
Telefono:	[]		
E-mail:	[]		
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):	[]		
	À DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)		
Affidamento:	Risposta:		
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?	[]Sì[]No		
In caso affermativo: Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi:	[]		
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:	[]		
In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.			
D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)			
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).			
Subappaltatore:	Risposta:		
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a			
terzi?			
In caso affermativo:			
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e			
la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo	[]		
contrattuale:			
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:	[]		
	e esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni i subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.		

### PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

### A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

- 1. Partecipazione a un'organizzazione criminale (12)
- 2. Corruzione(13)
- 3. rode(14)
- 4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15);
- 5 di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16)
- 6 Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17)

#### CODICE

7 Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):	Risposta:
I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10?	[] Sì [] No  Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [
In caso affermativo, indicare (19):	
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80,	a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[ ]
comma 1, lettera da <i>a</i> ) a <i>g</i> ) del Codice e i motivi di condanna, b) dati identificativi delle persone condannate [];	b) []
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:	c) durata del periodo d'esclusione [], lettera comma 1, articolo 80 [ ],
In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione <sup>20</sup> (autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. articolo 80, comma 7)?	[]Sì[]No
In caso affermativo, indicare: 1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?	[]Sì[]No
2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena	[]Sì[]No

 $<sup>12^{\,\</sup>scriptscriptstyle{0}}$  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

- $14^{\scriptscriptstyle (1)}$  Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
- 15 O Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
- $16^{\, ext{O}}$  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
- 17  $_{ ilde{ ilde{Q}}}$ , e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
- $18\,^{\scriptscriptstyle{0}}$ Ripetere tante volte quanto necessario.
- $19^{\scriptscriptstyle 0}$  Ripetere tante volte quanto necessario
- $20^{\circ}$ In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

 $<sup>13^{\,</sup>_{0}}\,$  Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

detentiva non superiore a 18 mesi?  3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice:  - hanno risarcito interamente il danno?  - si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?	[] Sì [] No [] Sì [] No	
per le ipotesi 1) e 2 l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?	[] Sì [] No	
5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:	In caso affermativo elencare la doc disponibile elettronicamente, indic organismo di emanazione, riferimento [][]	care: (indirizzo web, autorità o preciso della documentazione):
	[]	
	1	
Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice):	Risposta:	
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?  INDICARE LA SEDE DI COMPETENZA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	[] Sì [] No	
ENTRALE		Contributi previdenziali
In caso negativo, indicare:	Imposte/tasse	
a) Paese o Stato membro interessato	a) []	a) []
b) Di quale importo si tratta	b) []	b) []
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:		
Mediante una <b>decisione</b> giudiziaria o amministrativa:	c1) [] Sì [] No	c1) [] Sì [] No
- Tale decisione è definitiva e vincolante?	- [] Sì [] No	- [] Sì [] No
- Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.	-[]	-[]
Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita <u>direttamente</u> nella sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione:	-[]	-[]
2) In <b>altro modo</b> ? Specificare:	1	1
	1	1
Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organis preciso della documentazione)( <sup>21</sup>	
	[][]	

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI ( $^{22}$ )

THE STATE OF THE S	
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di	Risposta:
interessi o illeciti professionali	
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua	[] Sì [] No
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza	

 $<sup>21\ ^{\</sup>scriptscriptstyle 0}$  Ripetere tante volte quanto necessario.

 $<sup>22^{\</sup>circ}\text{Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.} \\ \textbf{Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Via Alamanni, 2} \\ \textbf{50123 - FIRENZE} \\ \textbf{Italia} \\$ 

sul lavoro, <b>di diritto ambientale, sociale e del lavoro,</b> ( <sup>23</sup> ) di cui all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?	
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?	[] Sì [] No
In caso affermativo, indicare:	
1) L'operatore economico - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno?  2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o	[]Sì[]No []Sì[]No
reati ?	[] Sì [] No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:	
a) fallimento	[] Sì [] No
In caso affermativo:  - il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice) ?	[] Sì [] No In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
	[] [
<ul> <li>la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?</li> </ul>	[] Sì [] No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria []
b) liquidazione coatta	[]Sì[]No
c) concordato preventivo	[] Sì [] No
d) è ammesso a concordato con continuità aziendale	[] Sì [] No
In caso di risposta affermativa alla lettera d):  - è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell' articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice?	[] Sì [] No
<ul> <li>la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?</li> </ul>	[] Sì [] No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria []
L'operatore economico si è reso colpevole di <b>gravi illeciti professionali</b> ( <sup>24</sup> ) di cui all'art. 80 comma 5 lett. <i>c</i> ) del Codice?	[] Sì [] No
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:	[]
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina?	[] Sì [] No
In caso affermativo, indicare: 1) L'operatore economico:	[]Sì[]No
<ul><li>ha risarcito interamente il danno?</li><li>si è impegnato formalmente a risarcire il danno?</li></ul>	[] Sì [] No
2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?	[] Sì [] No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

<sup>23</sup>  $^{\circ}$ Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

 $<sup>24\ {}^{\</sup>circ}\ {}^{\circ}\ {}^{\circ}\$ 

rocedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. <i>d</i> ) del Codice)?	[] Sì [] No
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:	[]
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti <b>partecipato alla preparazione</b> della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. <i>e</i> ) del Codice?	[] Sì [] No
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:	[]
L'operatore economico può confermare di:  a) III gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,	[] Sì [] No
b) occultato tali informazioni?	[] Sì [] No

# D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione	Risposta:
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l),	
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001	
Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di	[] Sì [] No
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo	Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui	indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
all' <u>articolo 84, comma 4, del medesimo decreto</u> , fermo restando quanto previsto dagli <u>articoli 88, comma 4-bis</u> , e 92, commi 2 e 3, del decreto	riferimento preciso della documentazione):
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente	[][]( <sup>26</sup> )
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,	
comma 2, del Codice)?	
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?	
1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9.	[] Sì [] No
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o	Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la	indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di	preciso della documentazione):
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81	[][]
(Articolo 80, comma 5, lettera f);	
2 à ingritte nel concllerie information tenute dell'Occomentarie	
è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa	[] Sì [] No
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di	Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione	indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
(Articolo 80, comma 5, lettera q);	preciso della documentazione):
(	[]
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17	[] Sì [] No
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?	
In caso affermativo :	
- indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di	
emanazione:	[][]
Citatiano.	
- la violazione è stata rimossa ?	[] Sì [] No
	Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
	indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
	preciso della documentazione):
	[]

26() Ripetere tante volte quanto necessario.

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
Via Alamanni, 2 50123 - FIRENZE Italia

 $<sup>25^{\</sup>circ}\!\text{come}$  indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

4.	è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera /); INDICARE LA SEDE INPS DI COMPETENZE	[] Sì [] No [] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [
5.	è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli <u>articoli 317</u> e <u>629 del codice penale</u> aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203?	[] Sì [] No
In c	aso affermativo:	
- ha	denunciato i fatti all'autorità giudiziaria?	[] Sì [] No
- rio	corrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera I) ?	[] Sì [] No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [
6.	si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)?	[] Sì [] No
7.	L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico ?	[] Sì [] No

### Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione 🛘 o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti	Risposta
Soddisfa i criteri di selezione richiesti:	

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

100		
ldc	neità	Risposta
1)	Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento $(^{27})$	
	Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [

<sup>27</sup> O Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.
Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
Via Alamanni, 2 50123 - FIRENZE Italia

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

H .	
Capacità economica e finanziaria	Risposta:
2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto è il seguente:	esercizio: [] fatturato: [] []valuta esercizio: [] fatturato: [] []valuta esercizio: [] fatturato: [] []valuta
e/o,	
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28):	(numero di esercizi, fatturato medio): [], [] [] valuta
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
2) Co la informazioni relativa al precedente punto 2e) non cono	[][]
Se le informazioni relative al precedente punto 2a) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:	[]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

N.A.

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)

certificati norme di garanzia della qualità In caso negativo Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	]
	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [
certificati norme di gestione ambientale In caso negativo norme di gestione ambientale Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	
	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): []

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) N.A.

### Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/l sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da Il a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/l sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (<sup>29</sup>), oppure b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (<sup>30</sup>), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

Il sottoscritto/l sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, fir	firma/firme: [	
---	----------------	--

<sup>29</sup> º A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.

 $<sup>30\,^{\</sup>circ}$  In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Via Alamanni, 2 50123 - FIRENZE Italia



# AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO allegate alla Richiesta di Offerta (RdO) per la fornitura del Servizio "Copertura per un anno del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei per le sedi di Roma, Torino, Milano, Genova, Bari, Ancona e Napoli"

CIG:
------

NELL'AMBITO DEL "BANDO SERVIZI" PER L'ABILITAZIONE AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA CATEGORIA MERCEOLOGICA "SERVIZI SOSTITUTIVI DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO" L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie con sede legale in Via Alamanni 2, Firenze ed ivi domiciliata ai fini del presente atto codice fiscale 94165250484, in persona del Vice-Direttore Ing. Marco D'Onofrio, giusta nomina operata con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 325 del 4 luglio 2018, anche ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R 25 febbraio 2009, n. 34, ed in forza dei poteri conferiti dal D.Lgs. n. 10 agosto 2007, n. 162 e dallo Statuto dell'Agenzia medesima approvato con D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 34 e dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 325 del 4 luglio 2018 (nel seguito per brevità anche solo "Agenzia" o "ANSF");

			Е					
, s	sede legale	in	(CAP	_), Via		, i	scritta a	al
Registro delle Imp	rese di	al n	, RE	٩	, Cod. Fisca	le	,	P.
IVA, o	domiciliata ai	fini del pre	sente atto	presso l	a sede socia	ale, in pe	rsona de	اد
e le	gale rappres	sentante _	,	nato a	a il		_, giust	а
(nel seguit	to per brevità	anche solo	"Fornito	<b>re</b> ");				

## convengono e stipulano quanto segue

#### **PREMESSA**

- 1. Le clausole che seguono integrano e prevalgono sulle "Condizioni Generali di Contratto relative alla Prestazione di servizi" (nel seguito anche solo Condizioni Generali di Contratto), di cui al "Bando Servizi" attivo presso il MePA, relativamente alla Categoria merceologica "Servizi sostitutivi di mensa tramite buoni pasto", nonché il relativo "Capitolato Tecnico Bando MePA", che qui si intendono integralmente richiamate per quanto non derogate.
- 2. Ai fini dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali si fa altresì riferimento al "Capitolato Tecnico ANSF" allegato al presente contratto e già allegata alle Condizioni Particolari di Richiesta di Offerta, recante:
  - l'ubicazione ed il fabbisogno delle sedi dell'Agenzia interessate dal servizio sostitutivo di mensa di cui al presente contratto;
  - l'individuazione degli esercizi eroganti le prestazioni di mensa sostitutive, appositamente integrati dall'Offerta Tecnica del Fornitore;
  - i soggetti/referenti dell'Agenzia legittimati a far pervenire le Richieste di Approvvigionamento di buoni pasto;
  - i recapiti dell'Agenzia e del Fornitore con apposita integrazione nell'Offerta
    Tecnica ad opera di quest'ultimo ai quali far pervenire le comunicazioni e
    informazioni concernenti l'esecuzione del contratto, specie in riferimento
    all'avvenuta accettazione /o rifiuto delle richieste di approvvigionamento dei buoni
    pasto inoltrate dall'Agenzia;

- le caratteristiche e le modalità di utilizzo (termine temporale di utilizzo, reso dei buoni scaduti ecc.) dei buoni pasto;

le modalità di consegna dei buoni pasto;

le modalità di pagamento delle commissioni dovute dal Fornitore agli esercizi

convenzionati:

- fermo restando che per tutto quanto non disciplinato dal "Capitolato Tecnico ANSF" si farà riferimento alle clausole del presente contratto, alle "Condizioni Generali di Contratto", al "Capitolato Tecnico Bando Mepa", come da punto 1 delle

"Premesse".

Art. 1 - Oggetto del contratto

1. Oggetto del contratto è la fornitura del Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni

pasto cartacei presso le sedi dell'Agenzia di Roma, Torino, Milano, Genova, Bari, Ancona e Napoli, tutto come meglio specificato, ed alle condizioni tecniche e

prestazionali stabilite, nel Capitolato Tecnico ANSF di cui all'Appendice 1 della

Richiesta di Offerta (RdO).

2. Con la stipula del presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei

confronti di ANSF a fornire il servizio anche secondo le modalità stabilite nel

Capitolato Tecnico ANSF ed in ragione di quanto verrà precisato di volta in volta con le

Richieste di Approvvigionamento della fornitura di buoni pasto, che saranno inviate da

ANSF secondo il modello e quanto stabilito nell'apposito allegato del Bando Servizi"

attivo presso il MePA, Categoria merceologica "Servizi sostitutivi di mensa tramite

buoni pasto".

3. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale

di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione di quanto oggetto del

presente contratto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la

prestazione dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo

adempimento delle obbligazioni previste.

4. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto a

perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa di settore, anche secondaria e/o

regolatoria tempo per tempo vigente e quindi anche di quella che entrasse in vigore

nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo.

Art. 2 - Durata del contratto, luogo e termine per la consegna

1. Il contratto avrà durata dalla sua sottoscrizione sino al 31 agosto 2019, per le

esigenze di approvvigionamento per il personale ANSF di un anno, quindi per le

coperture a decorrere dal mese di agosto 2018 e sino al mese di luglio 2019.

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

2. Il presente contratto è condizionato risolutivamente nel caso di disponibilità della nuova Convenzione Consip (Edizione 8), laddove per "disponibilità" deve intendersi intesa qualora la Convenzione stessa venga attivata e sia effettivamente ed utilmente fruibile da ANSF.

## Art. 3 - Adempimenti, collaudo e modalità prestazionali

- 1. Con la firma del presente contratto, il Fornitore si obbliga ad adempiere alle Richieste di Approvvigionamento che potranno essere inviate da ANSF in ragione delle proprie specifiche esigenze per tutta la durata del contratto stesso; alla ricezione di dette Richieste di Approvvigionamento, il Fornitore ha l'obbligo di darvi adempimento nel rispetto di quanto stabilito nel presente atto. In caso di mancata ricezione delle Richieste di Approvvigionamento, ovvero di Richieste di Approvvigionamento per buoni pasto in misura inferiore alle quantità stimate, il Fornitore è consapevole ed accetta che nulla potrà reclamare o pretendere nei confronti di ANSF.
- 2. Oltre a quanto specificato nel Capitolato e nell'ulteriore documentazione allegati al "Bando Servizi" del MePa per la Categoria merceologica "Servizi sostitutivi di mensa tramite buoni pasto", il servizio oggetto del presente contratto dovrà essere eseguito nel rispetto e secondo le regole ivi stabilite con garanzia di continuità e di erogazione del servizio di mensa sostitutivo da parte degli esercenti indicati dal fornitore, per tutta la durata del presente contratto.

### Art. 4 Penali

1. Si applicano le disposizioni in ordine alle penali stabilite nelle Condizioni Generali di Contratto e nel Capitolato Tecnico ANSF

# Art. 5 - Corrispettivo, fatturazione e pagamento

- 1. Il corrispettivo unitario per le prestazioni contrattuali è determinato sulla base del ribasso percentuale offerto dal Fornitore applicato all'importo a base d'asta, è pari ad Euro .... (........./00), oltre IVA, per un importo complessivo massimo stimato pari ad Euro ...... (.............../00), oltre IVA.
- 2. Il corrispettivo unitario come sopra determinato verrà maturato da Fornitore in funzione dei Buoni Pasto effettivamente consegnati dal Fornitore stesso all'Unità approvvigionante dell'Agenzia per il valore aggiudicato (con applicazione di IVA ai sensi di legge), ed effettivamente fruiti dai dipendenti dell'Agenzia, in ragione delle Richieste di Approvvigionamento ricevute.
- 3. Il corrispettivo di cui al precedente comma 1 deve intendersi omnicomprensivo e, pertanto, nel medesimo deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario

- all'espletamento delle prestazioni contrattuali e, comunque, di ogni adempimento previsto dal presente contratto.
- 4. Detto corrispettivo si riferisce alla prestazione del servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente contratto e dei documenti nello stesso citati per formarne parte integrante e sostanziale; resta inteso, pertanto, che tale corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione contrattuale e che la sua corresponsione è subordinata all'effettiva fruizione del servizio sostitutivo mensa da parte dei dipendenti dell'Agenzia.
- 5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale di cui al comma 1.
- 6. Il corrispettivo contrattuale di cui al comma 1 è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso ed invariabile, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi compreso il rifiuto per qualunque ragione, da parte degli esercizi indicati, di erogare il servizio sostitutivo mensa.
- 7. Le fatture relative alle quantità di ciascuna Richiesta di Approvvigionamento dovrà essere trasmessa in forma elettronica alla "Data di Accettazione della Fornitura", secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del DM n. 55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio \_\_\_\_\_\_ e richiamando il CIG della procedura.
  - La compilazione e sottoscrizione dell'autocertificazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari dovrà precedere l'emissione della fattura.
  - La fattura sarà respinta tramite il Sistema di Interscambio in caso di mancato ricevimento della dichiarazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari.
- 8. L'importo della predetta fattura verrà corrisposto da ANSF secondo la normativa vigente in materia e, comunque, a 30 (trenta) giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura regolarmente emessa.
- 9. In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo effettivamente maturato dal Fornitore, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
- 10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note ad ANSF le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il

Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi del pagamento, né in ordine al pagamento già effettuato.

11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere

le attività previste nel contratto, anche successivamente alla ricezione del pagamento

e prima del termine finale dello stesso. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente

a tale obbligo, ANSF potrà risolvere il contratto di diritto mediante semplice ed

unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al

Fornitore, con esecuzione in danno al Fornitore.

12. Sulle somme dovute da ANSF al Fornitore saranno operate - nel rispetto della

normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale

ovvero per ogni altra trattenuta, indennizzo o rimborso previsto dalla legge o dal

contratto.

13. Il Fornitore aggiudicatario si obbliga al pagamento della commissione dovuta agli

esercizi convenzionati.

Art. 7 - Responsabilità

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 11 delle Condizioni Generali di Contratto ed

all'art. 14 del Capitolato Tecnico ANSF, Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi

natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, a persone e cose di ANSF e/o di terzi,

che dovessero essere causati in esecuzione delle prestazioni oggetto del presente

contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze di

propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o eventuali subappaltatori.

2. Il Fornitore è inoltre responsabile e pertanto tenuto a risarcire ANSF per ogni

pregiudizio, danno, penale, onere, costo e spesa (ivi incluse quelle legali) che

quest'ultima dovesse subire a seguito di azione e/o pretesa avanzata da terzi in

conseguenza dell'esecuzione del Servizio, o in conseguenza di fatti e/o atti, anche

omissivi, imputabili al Fornitore stesso.

3. Il Fornitore è altresì responsabile affinché i proprio dipendenti e/o collaboratori a

qualsiasi titolo osservino i precetti del DPR n. 62/2013 (Codice di comportamento dei

dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento dei dipendenti ANSF pubblicati sul

sito dell'Agenzia www.ansf.it alla sezione "Amministrazione trasparente - Disposizioni

generali - Atti generali - Codici di comportamento del personale" i quali, pur non

venendo materialmente allegati al presente contratto ne costituiscono parte

integrante e sostanziale, sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione

del contratto.

4. Anche qualora il Fornitore abbia stipulato o, comunque, abbia in essere coperture

assicurative per danni dallo stesso provocati, resta in ogni caso ferma l'intera

responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle predette polizze.

#### Art. 8 - Riservatezza e Trattamento dati

- 1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 16 delle Condizioni Generali di Contratto ed all'art. 14 del Capitolato Tecnico ANSF, Il Fornitore è consapevole ed accetta che tutti i dati e le informazioni che vengano recepiti, gestiti e trattati dal Fornitore in esecuzione del presente contratto, sono di esclusiva titolarità di ANSF ed il Fornitore non potrà effettuarne alcun uso se non per le finalità nel seguito indicate e, comunque, potrà effettuarne dei backup esclusivamente a fini contrattuali.
- 2. Il Fornitore ha l'obbligo di non utilizzare per finalità di interesse proprio o di terzi tutti i predetti dati ed informazioni per tutta la durata contrattuale. Inoltre, alla scadenza del contratto si impegna a consegnare ogni traccia di detti dati e informazioni e ad eliminare ogni traccia dei predetti dati ed informazioni, ivi inclusi i backup, entro 2 (due) mesi dal termine di durata contrattuale.
- 3. Il Fornitore si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui sia venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente Contratto e ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelarne la riservatezza. Inoltre, le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole contenute nel Regolamento UE 2016/679.
- 4. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 17 delle Condizioni Generali di Contratto, e con specifico riferimento ai dati e informazioni che comunque recepiti, gestiti e trattati dal Fornitore in esecuzione del presente contratto, viene stabilito quanto segue.
- 5. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "Normativa in tema di trattamento dei dati personali") e delle istruzioni nel seguito fornite.
- 6. Il Fornitore/Responsabile dichiara di possedere garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.

- 7. Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle inerenti l'attività di reclutamento e selezione del personale, di gestione operativa delle candidature e delle procedure concorsuali oggetto del presente contratto.
- 8. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
  - a. rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
  - b. trattare i dati per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
  - c. trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare ANSF e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
  - d. garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
    - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
    - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
    - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
  - e. adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
  - f. valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta:

- g. su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
- h. ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE.
- 9. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE "sicurezza del trattamento", il Responsabile del trattamento deve adottare misure di sicurezza adeguate al rischio del trattamento che comprendano, tra le altre, se del caso:
  - a. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
  - b. la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
  - c. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico:
  - d. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
  - La valutazione circa l'adeguatezza del livello di sicurezza deve tenere conto, in particolare, dei rischi del trattamento derivanti da: distruzione o perdita anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento dei dati personali conservati o comunque trattati.
- 10. Spetta al Titolare del trattamento fornire l'informativa di cui agli art. 13-14 alle persone interessate al momento della raccolta dei dati; tale informativa, tuttavia, è ricompresa nelle attività di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera a).
- 11. Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") per gestire attività di trattamento specifiche, informando, periodicamente il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione dei Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione.
- 12. Nel caso in cui per le prestazioni del contratto che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è

- obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al titolare.
- 13. Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; ANSF potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inidonee ANSF potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadequate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, ANSF applicherà al Fornitore/Responsabile Inziale del trattamento una penale pari al 5% (cinque per cento) del corrispettivo contrattuale e diffiderà lo stesso a far adottar al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, ANSF potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno;
- 14. Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del contratto (inclusi i documenti ivi richiamati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.
- 15. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.

- 16. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento si impegna a supportare il Titolare in tale attività.
- 17. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.
- 18. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adequatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadequate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, ANSF applicherà una penale pari al 5% (cinque per cento) del corrispettivo contrattuale e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adequamento a seguito della diffida, ANSF potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
- 19. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
- 20. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, così come previsto al precedente comma 2, il Responsabile a seguito della richiesta di cancellazione o di

restituzione formulata dal Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

- 21. Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".
- 22. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
- 23. Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. ANSF potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.
- 24. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
- 25. Fermo quanto sopra, ove il Responsabile fosse tenuto a procedere ad un trasferimento di dati personali (o parte di tali dati) verso un paese terzo o un organizzazione internazionale, deve informare il Titolare del Trattamento di tale obbligo giuridico, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per importanti motivi di interesse pubblico; il Titolare potrà autorizzare per iscritto il trasferimento nelle sole ipotesi in cui il paese terzo o l'organizzazione internazionale sia stata oggetto di una valutazione di adeguatezza da parte della Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del GDPR, oppure, in alternativa, previo rilascio della valutazione di adeguatezza svolta dal Titolare ai sensi dell'art. 46 del GDPR.
- 26. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.

27. Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzione del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del

trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, ANSF potrà

risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del

maggior danno.

28. Durante l'esecuzione del contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della

normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi

incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di

sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna

a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle

proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate

misure correttive di adeguamento ai nuovi reguisiti.

**Art. 9 - Foro competente** 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla

interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà competente in via esclusiva il

Foro di Firenze.

Art. 10 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione del contratto è la Dott.ssa

Stefania Straface.

Art. 11 - Spese contrattuali

Tutte le spese, i bolli, i diritti e le imposte, inerenti e conseguenti alla sottoscrizione o la

registrazione in caso d'uso del contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 12 - Rinvio

Il contratto sarà regolato, in via gradata:

- dal Documento di stipula contrattuale, generato dal MePA e sottoscritto da ANSF;

- dalle presenti Condizioni Particolari di Contratto;

- dal Capitolato Tecnico ANSF allegato al presente contratto;

- dal Capitolato Tecnico Bando Mepa;

- dagli atti e documenti del Bando di cui alle premesse;

- dal D.Lgs. n. 50/2016, dal Codice Civile e dal Codice Penale.

ANSF

II Fornitore

Il Vicedirettore

Il Legale rappresentante p.t.

Ing. Marco D'Onofrio

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Fornitore dichiara di approvare specificamente gli articoli qui di seguito indicati, dopo aver attentamente letto e ponderato quanto ivi previsto:

Articolo 1 "Oggetto del contratto", Articolo 2 "Durata del contratto, luogo e termine per la consegna", Articolo 3 "Adempimenti, collaudo e modalità prestazionali", Articolo 4 "Penali", Articolo 7 "Responsabilità", Articolo 8 "Riservatezza e Trattamento dati", Articolo 9 "Foro competente".

,

Il Fornitore Il Legale rappresentante p.t.

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Via Alamanni, 2 50123 - FIRENZE Italia